



AVVISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO INERENTE L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO STADIO STEFANINI DI SOLIERA E AREE ADIACENTI (Codice CUP: J31E16000000004).

CHIARIMENTI

Aggiornamento al 28.02.2017

QUESITO n. 1

Domanda: Essendo in possesso di attestazione SOA per categorie e classifiche OG1 VI e OG3 III, è possibile partecipare all'appalto sostituendo la Categoria OS6 con la categoria OG1, e la categoria OS30 con la categoria OG11?

Risposta:

1. L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 8/2002 e parere di precontenzioso n. 149 del 14/09/2011, reso in conformità a quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, 12/07/2010 n. 4481 ha previsto, che possano partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente OS6, anche le imprese qualificate nella categoria generale OG1, purchè tale possibilità sia prevista dal bando, che, come noto, costituisce *lex specialis* della gara. Nel caso di specie, tale possibilità NON è stata prevista nell'avviso pubblico.
2. Per quanto concerne la sostituzione della categoria OS30 con la categoria OG11, si veda quanto specificato nell'avviso pubblico al punto 3) quarto capoverso, terzo punto: per i lavori classificati nella categoria di opere specializzate «OS30» il possesso dei requisiti può essere dimostrato con il possesso dei requisiti nella «OG11» di cui all'art. 3, comma 1, lettera c del DM 10 novembre 2016, n. 248.

QUESITO n. 2

Domanda: siamo in possesso della sola SOA in categoria OG1 di classifica 3-BIS è possibile per Noi partecipare proficuamente alla Indagine di Mercato, di come in oggetto, con la sola SOA in Ns possesso facendo valere il principio di assorbimento fra la categoria prevalente da Voi richiesta (OS6) e quella da Noi posseduta (OG1)?

Risposta:

Si rimanda al punto 1) della risposta al Quesito n. 1.

QUESITO n. 3

Domanda: essendo in possesso di Attestazione SOA per la categoria OS6 classifica IV e quindi



superiore all'importo totale dell'appalto e categoria OG1 classifica III, ma non in possesso della categoria OS30, possiamo comunque partecipare come impresa singola oppure è necessaria una ATI con impresa in possesso di OS30?

Risposta:

Si veda quanto specificato nell'avviso pubblico al punto 3) quarto capoverso, terzo punto, che qui s'intende integralmente richiamato. Per la categoria OS30 l'operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione almeno pari al 70% (settanta per cento) dell'importo della categoria scorporabile, con l'obbligo di subappaltare la parte per la quale non è posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento). I requisiti di qualificazione possono essere dimostrati mediante attestazione SOA, o in luogo della predetta attestazione SOA sono ammessi i requisiti di cui all'articolo 90, comma 1, del DPR 207/2010. **Qualora l'operatore economico non possieda la qualificazione nella categoria scorporabile OS30, per almeno il 70% dell'importo della categoria, dovrà dichiarare di costituire raggruppamento temporaneo d'impresе di tipo verticale.**

Soliera li 28/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E
SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Arch. Alessandro Bettio

